

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 206/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1090 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea GABRIELLI, Ilario CANDIDO, Roberto BORDIN e della società A.S. CITTADELLA S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA GABRIELLI, Presidente e Legale Rappresentante della società Cittadella S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/6/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 25/5/2020; nonché per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/6/2020 a distanza di 9 giorni dal precedente del 01/6/2020, nonché del test eseguito in data 15/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/6/2020, nonché per non aver eseguito alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo il test sierologico svolto in data 10/6/2020 a distanza di 16 giorni dal precedente del 25/5/2020

ILARIO CANDIDO, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Cittadella s.r.l., per quanto di sua competenza e/o, comunque, in concorso con il Sig. Roberto BORDIN, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Cittadella s.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle

squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/6/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 25/5/2020; nonché per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/6/2020 a distanza di 9 giorni dal precedente del 01/6/2020, nonché del test eseguito in data 15/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/6/2020, nonché per non aver eseguito alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo il test sierologico svolto in data 10/6/2020 a distanza di 16 giorni dal precedente del 25/5/2020;

ROBERTO BORDIN, Medico Sociale tesserato all’epoca dei fatti per la società Cittadella s.r.l., per quanto di sua competenza e/o, comunque, in concorso con il Sig. Ilario CANDIDO, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Cittadella s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/6/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 25/5/2020; nonché per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/6/2020 a distanza di 9 giorni dal precedente del 01/6/2020, nonché del test eseguito in data 15/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/6/2020, nonché per non aver eseguito alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo il test sierologico svolto in data 10/6/2020 a distanza di 16 giorni dal precedente del 25/5/2020;

A.S. CITTADELLA S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le superiori condotte poste in essere dai soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti indicati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea GABRIELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. CITTADELLA S.r.l., Ilario CANDIDO e Roberto BORDIN;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1130,00 (mille centotrenta/00) di ammenda per il Sig. Andrea GABRIELLI, di € 570,00 (cinquecentosettanta/00) di ammenda per il Sig. Ilario CANDIDO, di € 570,00 (cinquecentosettanta/00) di ammenda per il Sig. Roberto BORDIN e di € 1500,00 (mille cinquecento/00) di ammenda per la società A.S. CITTADELLA S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina